

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI  
parlamentari

---

563° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	10
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	12
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	14
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	16
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	22
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	27

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) . . . . .	Pag.	3
--	------	---

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> . . . . .	Pag.	30
--	------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

(2953) *Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(44) **CORTIANA.** – *Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»*

(488) **CALVI ed altri.** – *Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(987) **Luigi CARUSO.** – *Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall' articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(1113) **GRECO.** – *Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti*

(1322) **PEDRIZZI ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(2599) **BOCO ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2922) DATO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2985) CAVALLARO ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

– e petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LONGHI (*DS-U*), intervenendo in discussione generale, richiama in primo luogo l'attenzione sulla dimensione mondiale del problema delle droghe. Esse, infatti, derivano principalmente da materie prime prodotte in paesi sottosviluppati, nei quali spesso manca alle popolazioni rurali una reale alternativa per ottenere il necessario sostentamento. Un'organica politica di lotta alla diffusione delle sostanze stupefacenti dovrebbe coerentemente prevedere misure concordate a livello internazionale, cui dovrebbero conseguire interventi concreti volti ad incentivare la diffusione di colture alternative a quelle da cui attualmente si ricavano gli stupefacenti, così da consentire ai contadini poveri dei paesi sottosviluppati di ricavare un reddito sufficiente, senza alimentare il mercato della droga. Non è questo invece l'approccio seguito dal Governo.

Sottolinea quindi il contrasto delle norme, di cui al disegno di legge del Governo in esame, con la volontà popolare espressa nel *referendum* del 1993. Il disegno di legge n. 2953 è infatti volto alla criminalizzazione dei tossicodipendenti ed alla soppressione della necessaria distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere; niente di concreto, invece, è previsto sul fronte del recupero dei tossicodipendenti, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva, cui prevedibilmente non può che conseguire un intollerabile aumento del già grave sovraffollamento delle carceri. A fronte del bisogno della somministrazione di metadone, da attuare sotto controllo medico, a fini terapeutici e preventivi della diffusione di malattie infettive, ed anche al fine di ridurre i comportamenti criminali dei tossicodipendenti, il Governo prevede di ledere l'autonomia del medico imponendo per legge la somministrazione scalare.

E' inoltre da rilevare come le disposizioni del disegno di legge d'iniziativa del Governo siano lesive dell'autonomia riconosciuta dal titolo V della Costituzione alle regioni in materia sanitaria.

Conclude affermando che, priva di risposte efficaci all'esigenza di un reale contrasto alla diffusione del consumo di droghe, la proposta legislativa del Governo rappresenta, con il suo impianto manifestamente sbilanciato verso la repressione, un manifesto propagandistico volto a fornire una fallace risposta ad un'opinione pubblica bisognosa di sicurezza.

La senatrice BOLDI (*LP*) sottolinea come siano preoccupanti i dati riguardanti i decessi causati dal consumo di sostanze stupefacenti nell'Unione europea, che attualmente si assestano a circa 9 mila casi annui, con un sensibile aumento rispetto allo scorso decennio. Fa inoltre presente i mutamenti che hanno interessato il mercato delle droghe, attualmente caratterizzato da una minore diffusione dell'eroina e, contestualmente, da un maggiore consumo di cocaina, derivati della canapa indiana, sostanze sintetiche, inalanti e solventi.

Si sofferma quindi sul principio dell'eliminazione della distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere, apprezzandone la finalità, consistente nell'impedire che a livello sociale si diffonda una perniciosa sottovalutazione dei rischi connessi al consumo delle sostanze comunemente ricomprese nella seconda categoria citata. Considera inoltre favorevolmente la prospettiva con cui il disegno di legge governativo in esame affronta il tema dello spaccio, in quanto necessaria ad un più efficace contrasto delle attività criminali legate al commercio degli stupefacenti.

E' inoltre corretta la previsione di una maggiore valorizzazione dei servizi privati, la cui attività può efficacemente affiancarsi a quella dei Ser.t su un piano di parità, mentre, per quanto riguarda specificamente le strategie terapeutiche, occorre evitare che la somministrazione del metadone, anziché curare, mantenga i soggetti trattati in stato di dipendenza, pur se non più da eroina. Occorre altresì evitare di imitare certe esperienze straniere, dove la politica della riduzione del danno ha portato alla creazione di centri in cui i tossicodipendenti sono, anziché avviati ad un percorso di riabilitazione, isolati in una sorta di ghetto avulso dalla società.

Quanto alle eventuali proposte emendative, rileva come il disegno di legge n. 2953 non contenga previsioni volte a valorizzare il ruolo della famiglia nel recupero dei tossicodipendenti, quando invece sarebbe oltremodo necessario prevedere a tal fine anche forme di aiuti economici a favore delle famiglie stesse.

Si sofferma inoltre sui rischi di un'eccessiva ingerenza dello Stato nei servizi territoriali per le tossicodipendenze, il cui funzionamento dovrebbe piuttosto postulare una maggiore responsabilità delle istituzioni regionali.

Infine, i legami esistenti tra l'immigrazione clandestina ed il traffico degli stupefacenti richiedono di valutare forme di coordinamento della normativa sulla droga con la legislazione in materia di immigrazioni.

Ha poi la parola il senatore ROLLANDIN (*Aut*) il quale osserva preliminarmente come, al termine del ciclo di audizioni svolte, non risultino certamente chiariti alcuni dubbi su un testo normativo così complesso come quello in esame, soprattutto dal punto di vista dell'adeguamento delle disposizioni ivi previste con l'insieme delle norme vigenti in materia. È fuor di dubbio comunque che il disegno di legge propone un approccio completamente diverso alle problematiche connesse alla tossicodipendenza rispetto a quello che ha caratterizzato finora la legislazione nazionale, in particolare per quanto attiene l'eliminazione della distinzione tra droghe leggere e pesanti e nel considerare l'uso di queste sempre ille-

gale e quindi da contrastare. È questo un punto di vista che sente di dover condividere pienamente.

Non può peraltro esimersi dal sottolineare come il punto debole del disegno di riforma consista nella indeterminatezza delle fonti di finanziamento che dovrebbero dare attuazione all'insieme delle iniziative previste sul versante della prevenzione. Le stesse regioni italiane non hanno mancato di criticare il disegno di legge sotto questo aspetto, attese le numerose e incisive competenze ad esse assegnate nella predisposizione di servizi, di organizzazione del personale, di monitoraggio, di assistenza alle famiglie, di sostegno alle scuole. Ebbene, fatta eccezione per il fondo per l'informazione, emerge una preoccupante assenza delle risorse necessarie al riguardo. Si tratta allora, anche nel prosieguo dell'esame, di approfondire tale aspetto soprattutto nell'ottica di meglio definire un quadro normativo all'interno del quale le diverse istituzioni coinvolte, dotate dei necessari fondi, riescano a «fare sistema» coordinando tra loro gli interventi di specifica competenza.

In sede di replica, interviene il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore TIRELLI (*LP*) il quale, dopo aver sottolineato l'indubbia qualità dei contributi tecnici e scientifici forniti alle Commissioni riunite dagli esperti nel corso delle audizioni – dei quali è sua intenzione tenere conto nel corso dell'esame dei singoli articoli – e dopo aver rilevato come, anche ad una prima lettura, gli emendamenti presentati dalle opposizioni pongano proposte di sostanza, e non di tipo ostruzionistico, ritiene che l'esame si sia avviato su un piano che potrà consentire la formulazione di una buona riforma. Il disegno di legge risulta di chiarezza cristallina nella sua impostazione di considerare non tollerabile il fenomeno dell'uso, abuso e spaccio di sostanze stupefacenti e radica le misure per affrontarlo, da un lato, considerando la tematica per quella che effettivamente è e, dall'altro, rifuggendo dall'unica rappresentazione che di esso forniscono, in maniera autoreferenziale, i Ser.t.

Per quanto riguarda le critiche mosse circa la connotazione repressiva del testo, il relatore segnala come non sia accettabile l'idea emersa nel corso del dibattito di subordinare l'approvazione di disposizioni sanzionatorie alla capacità ricettiva del sistema carcerario, mentre giudica meritevole di attenzione la necessità di definire il momento in cui si possa parlare di stato di tossicodipendenza, per tutte le conseguenze che da ciò derivano. A tale proposito deve essere previsto un momento di certificazione dello stato di dipendenza da stupefacenti del soggetto se si vogliono evitare distorsioni del sistema.

Quanto poi al sistema delle tabelle che raggruppano le sostanze stupefacenti, il disegno di legge intende renderlo non rigido ma, al contrario, adattabile alle mutate situazioni e alle necessità che si dovessero riscontrare in sede applicativa. Di grande importanza è inoltre l'aver sancito l'equiparazione nei diritti degli enti del settore pubblico con gli organismi privati, da intendersi come l'uno complementare all'altro nella fase di promozione di tutte le iniziative volte al recupero del tossicodipendente.

In tema di riduzione del danno e di somministrazione del metadone, il relatore valuta come non accettabili le opposte posizioni di chi ritiene questa prassi come un dato intoccabile e di chi, al contrario, ne suggerisce la completa abolizione: è fuori di dubbio infatti che si impone una razionalizzazione del trattamento metadonico, ma al tempo stesso è pur vero che la sua somministrazione costituisce comunque l'unica occasione per un controllo del tossicodipendente finalizzato anche ad avviarlo ad un percorso di recupero.

Dichiara quindi di condividere le considerazioni svolte dal presidente Antonino Caruso nella seduta del 9 marzo scorso in relazione all'esistenza di una «zona grigia» nella quale si incrociano l'uso e il mercato delle sostanze stupefacenti; a tale proposito ed in considerazione del fatto che il mercato trova nello sfruttamento degli stranieri presenti sul territorio nazionale uno dei suoi punti di forza, dovrà essere individuato un coordinamento delle disposizioni in esame con quelle contenute nella cosiddetta legge Bossi-Fini.

Dopo aver evidenziato che, più che di carenza di risorse finanziarie, si tratta di utilizzare in maniera più razionale quelle disponibili assegnate alle regioni, il senatore Tirelli auspica l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e sottolinea, in conclusione, come lo stesso affronti su un piano più avanzato l'emergenza droga, rifiutando una certa attitudine all'acquiescenza e alla sottovalutazione di un problema che invece resta drammatico.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, replicando brevemente agli interventi svolti in discussione generale, sottolinea come il fenomeno delle tossicodipendenze sia indubbiamente complesso ed articolato, come peraltro è emerso nel corso del dibattito e delle audizioni svolti, e di questo non può non risentire l'iniziativa in titolo che affronta temi importanti ad esso correlati. L'intenzione non è quella soltanto di porre in essere una legge repressiva come è stato sostenuto, anche se è vero che la riforma contiene significativi inasprimenti delle pene, in particolare per gli spacciatori, ma vi è invece la chiara volontà di svolgere un'attività di prevenzione sia attraverso la funzione deterrente che è propria della previsione di un regime sanzionatorio di tipo penale, sia con altre iniziative miranti al recupero dei tossicodipendenti. Auspica in proposito che la scienza possa offrire nuovi strumenti che consentano di incrementare le percentuali di recupero, oggi bassissime.

Si sofferma quindi sulla discussione in atto con riferimento al sistema delle nuove tabelle preannunciando alcune modificazioni sul punto. Riferendosi quindi al problema della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, sottolinea come sia corretto l'approccio seguito dal disegno di legge del Governo che non distingue sul punto nel presupposto che non esistono droghe non pericolose.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver ringraziato i relatori ed i componenti delle Commissioni riunite per i contributi offerti, che costitui-

ranno occasione di riflessione ed approfondimento, riferendosi ad alcuni degli interventi svolti, osserva come la riforma in titolo non possa certo ritenersi un manifesto elettorale, ricordando che il Governo ha varato l'iniziativa nell'ormai lontano novembre 2003. L'impianto della riforma, in sostanza, rimane quello della legge n. 162 del 1990 – la cosiddetta Russo – Iervolino – che aveva indubbiamente una sua logica che è stata fortemente alterata dal *referendum* del 1993. Non è corretto dire che si deve a quella legge l'aver riempito le carceri di tossicodipendenti, essendo invece vero che sono andati in carcere consumatori di droghe che hanno commesso reati importanti, ancorchè talora strumentali all'acquisizione delle sostanze stupefacenti. Sottolinea quindi come il notevole lasso di tempo trascorso dal *referendum* ad oggi – ben dodici anni – non può in alcun modo far dubitare della legittimità dell'iniziativa in titolo che ritorna sulla materia del *referendum* riconsiderandone le scelte. La necessità di un intervento legislativo è anche la conseguenza di alcuni orientamenti giurisprudenziali che non appaiono soddisfacenti e rafforzano l'esigenza di una revisione dell'attuale quadro normativo di riferimento. È peraltro vero che la disciplina vigente appare inutilmente rigorosa in alcune parti impedendo il completamento dei programmi di recupero avviati. La riforma quindi interviene per porre rimedio a quegli aspetti della legislazione vigente che sono risultati non soddisfacenti alla luce dell'esperienza applicativa.

Quanto al tema delle nuove tabelle, con la riforma, non risulteranno certo limitati i poteri del Ministero della salute; le nuove norme permetteranno invece tempi di aggiornamento più rapidi così che si potrà reagire con tempestività alle nuove sostanze che costantemente sono sintetizzate ed immesse nel mercato. Quanto alle critiche rivolte nei confronti dell'eliminazione della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, evidenzia come la riforma parta dalla considerazione che non sia corretto parlare di leggerezza di alcune droghe adducendo a sostegno evidenze scientifiche – come quelle offerte dal Consiglio superiore della sanità – e che testimoniano degli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso costante delle predette sostanze. Altri dati provano inoltre come l'efficacia dei principi attivi contenuti in alcune sostanze, ritenute erroneamente droghe leggere, sia di molto aumentata negli ultimi anni.

Non risponde altresì al vero la considerazione per cui la riforma riempirà le carceri di tossicodipendenti, in quanto vi è una differenziazione nella risposta punitiva dello Stato in relazione alla varietà e gravità delle condotte poste in essere e, da questo punto di vista, va sottolineato il rilievo della modifica introdotta dall'articolo 99 del disegno di legge n. 2953 con riferimento all'istituto della continuazione dei reati, modifica che consentirà in molti casi un abbattimento significativo del carico sanzionatorio.

Sotto il profilo amministrativo, la riforma esce da logiche di contrapposizione formale tra pubblico e privato e consente a tutti i soggetti coinvolti di poter svolgere con efficacia un ruolo attivo nel recupero dei tossicodipendenti. Non vi è dunque un atteggiamento di sfavore nei confronti



dei Ser.t, ma piuttosto una valorizzazione delle iniziative provenienti da soggetti privati.

Non sussistono poi i paventati problemi in ordine alle coperture finanziarie che vi sono ed al più pongono il problema di un uso più razionale delle risorse.

Conclude quindi il suo intervento raccomandando l'approvazione dell'iniziativa in titolo in quanto costituisce una risposta efficace ad un problema importante che non può essere ulteriormente eluso.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

**500<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(3356) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCKETTO (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 16, volto ad assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilità, nonché alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Sottolinea che esso incide su diversi settori con la finalità di destinare specifiche risorse, determinando la copertura dei relativi oneri.

Si sofferma sul contenuto delle singole disposizioni, dando conto degli specifici motivi di necessità e urgenza. All'articolo 1, il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per le esigenze di tutela ambientale, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a partire dal 2006, mentre i commi 2 e 3 stanziavano le risorse necessarie per il rinnovo del contratto collettivo del settore del trasporto pubblico locale. Il comma 4 reca l'autorizzazione a corrispondere all'ANAS S.p.A. una anticipazione, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, pari a complessivi 650 milioni di euro, «nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005». Il comma 5 autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2005, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale. Il comma 6 reca due distinte autorizzazioni di spesa, destinate l'una all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (100 milioni di euro per l'anno 2005), l'altra all'Amministrazione

penitenziaria (10 milioni di euro per l'anno 2005). Il comma 7 istituisce un fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2005. Il comma 8 abroga il comma 235 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, che prevede l'obbligo di tenere conto di particolari *standard* nella commisurazione dei pedaggi autostradali a carico delle imprese di autotrasporto. Il comma 9 dispone l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo e dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge, secondo quanto disposto dai commi 2 e 11; conseguentemente il comma 10 concede a talune categorie di autotrasportatori il rimborso del maggior onere. Il comma 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Successivamente, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge.

Infine, si riserva di presentare una proposta di parere sul riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

**460<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA QUESTIONE SE IL SENATO DEBBA COSTITUIRSI IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER RESISTERE IN UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOLLEVATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA*

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura alla Commissione della lettera del Presidente del Senato del 22 marzo 2005 nella quale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, il Presidente medesimo ha deferito alla Commissione giustizia – affinché la esamini e riferisca all'Assemblea – la questione se il Senato debba costituirsi in giudizio di fronte alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti dei due rami del Parlamento e, ove occorra, del Governo, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.

Comunica altresì che il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 marzo 2005, n. 116, depositata in cancelleria il successivo 18 marzo, e che il ricorso del Consiglio superiore della magistratura e l'ordinanza della Corte costituzionale sono stati notificati al Senato in data 22 marzo 2005.

Avverte che la questione – considerata l'esigenza di assicurare il rispetto del termine di venti giorni previsto dall'articolo 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – verrà inserita all'ordine del giorno della Commissione per essere esaminata alla prima seduta utile alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali.

Fa presente che copia del ricorso del Consiglio superiore della magistratura e dell'ordinanza della Corte costituzionale, unitamente ai riferi-

menti normativi interessati, sono a disposizione dei componenti della Commissione presso l'Ufficio di segreteria della stessa affinché tali documenti possano essere tempestivamente esaminati.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

**649<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

**(3344)** *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*  
(Rinvio dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI, in relazione al disegno di legge in titolo, al fine di consentire un adeguato approfondimento, tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione dovuti al protrarsi dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'avvio del relativo esame a dopo la pausa dei lavori parlamentari, nella seduta di martedì 5 aprile 2005, alle ore 15, con lo svolgimento dell'esposizione introduttiva da parte del relatore Izzo. Sempre in relazione al suddetto esame, propone inoltre di confermare il calendario dei lavori già definito nella precedente seduta, con la possibilità di proseguire la discussione generale anche nella giornata di venerdì 8 aprile, ove necessario, ed il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il relatore IZZO (*FI*) si associa alla proposta del Presidente.

La Commissione infine conviene con la proposta del Presidente e l'esame del disegno di legge in titolo viene, pertanto, rinviato.

*SULLA REVOCA DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SPECIALE  
RELATIVE ALLA COPERTURA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2905*

Il presidente AZZOLLINI avverte che, a seguito del parere reso sul disegno di legge n. 3276-B con riferimento all'articolo 7-ter, su cui la Commissione ha reso un parere di nulla osta nel presupposto che il sud-

detto provvedimento sia approvato prima dell'approvazione definitiva dell'Atto Senato n. 2905, che, in relazione a finalità sostanzialmente analoghe a quelle indicate all'articolo 7-ter, impiega parzialmente a copertura le medesime risorse, si deve intendere parzialmente revocata la prenotazione concernente il disegno di legge n. 2905 (A.C. 141 e abbinati) sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente a 762.000 euro per l'anno 2005 e a 660.000 euro per l'anno 2006.

La Commissione conviene quindi di revocare la prenotazione del predetto accantonamento relativamente agli importi indicati dal Presidente.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che alla Commissione è stato assegnato per l'esame in sede referente il disegno di legge n. 3356 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, in materia di interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati. Propone quindi di iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla prima seduta dopo la pausa dei lavori parlamentari, prevista per martedì 5 aprile prossimo.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di iscrivere il disegno di legge n. 3356 all'ordine del giorno della seduta di martedì 5 aprile 2005.

Il PRESIDENTE ricordato che, con lettera dello scorso 17 marzo, il Presidente del Senato lo ha invitato a designare due rappresentanti alla riunione organizzata dalla Commissione temporanea sulle politiche e i mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 del Parlamento europeo, che si terrà a Bruxelles il 4 e 5 aprile prossimi, comunica che sono stati designati i senatori Bruno Dettori e Mario Francesco Ferrara.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

**374<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

**(3330) ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno**  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (*FI*), il quale si sofferma anzitutto sulle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2004, attuativo della legge di riforma scolastica n. 53 del 2003 con riferimento al primo ciclo dell'istruzione, che disciplinano il tempo pieno nella scuola primaria. Al riguardo, ricorda che il decreto fissa a 27 il numero delle ore settimanali obbligatorie, prevedendo tuttavia che tale monte ore possa salire a 30, ovvero a 40 con il tempo mensa. Ciò, a seconda delle scelte delle famiglie che, sottolinea, rappresentano uno dei pilastri della riforma Moratti.

L'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 stabilisce tuttavia, prosegue il relatore, che, in via transitoria per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati per le attività di tempo pieno rimanga immutato rispetto a quello attivato per l'anno scolastico 2003-2004.

Egli illustra quindi i contenuti del disegno di legge n. 3330, che conferma tale numero di posti non solo in via transitoria ma a regime. Ciò, al fine di continuare ad assicurare il tempo pieno «classico» dell'*ex* scuola elementare, con due insegnanti per classe e relative compresenze.

Al riguardo, il relatore osserva tuttavia che già il processo autonomistico culminato con l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 aveva minato la persistenza di modelli organizzativi rigidi e definiti centralisticamente. Il decreto legislativo n. 59 si è dunque posto in linea di coerenza con questa impostazione autonomistica, prevedendo che l'organizzazione di tutte le attività educative e didattiche, ivi compresa l'offerta di attività opzionali facoltative, sia definita dalle scuole nel piano dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie. Il Consiglio di Stato ha del resto confermato tale impostazione con riguardo ad un ricorso al Presidente della Repubblica da parte di



genitori i cui figli volevano avvalersi soltanto dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali in una scuola che aveva invece organizzato tutta la propria didattica a tempo pieno.

Giudica pertanto non condivisibile la proposta – sottesa al disegno di legge n. 3330 – di ripristinare modelli organizzativi antecedenti l'introduzione dell'autonomia scolastica, trasformando a regime una norma di chiara natura transitoria.

Ricorda del resto che anche la bozza di decreto attuativo sul primo ciclo della legge Berlinguer non prevedeva più l'esistenza di modelli rigidi di tempo pieno.

Il relatore rileva tuttavia che il disegno di legge n. 3330 offre lo spunto per operare un chiarimento effettivamente necessario con riferimento al secondo periodo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 59, laddove esso prevede che, per gli anni successivi al 2004-2005, ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità del tempo pieno possono essere attivati nell'ambito dell'organico complessivo. Tale disposizione parrebbe infatti confermare ed estendere anche oltre il primo anno di applicazione del decreto il modello del tempo pieno. Poiché tuttavia questa non era certamente l'intenzione del legislatore, il disegno di legge in esame può essere l'occasione per chiarire che, a regime, la determinazione dei posti di insegnamento deve corrispondere – nei limiti delle risorse disponibili – ai modelli organizzativi di cui si dota ciascuna scuola, anche sulla base delle scelte operate dalle famiglie in merito alle attività educative e didattiche opzionali facoltative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(411) MAGNALBÒ.** – *Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra*

**(918) LAVAGNINI ed altri.** – *Istituzione del Parco archeologico del Tuscolo*

**(1008) Tommaso SODANO ed altri.** – *Istituzione del Parco archeologico di Suessola*

**(1236) MAGNALBÒ.** – *Istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia e Falerone*

**(1798) CALVI ed altri.** – *Istituzione del parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra*

**(1873) Tommaso SODANO ed altri.** – *Interventi per l'istituzione del Parco archeologico e monumentale del territorio ostiense*

**(2554) IERVOLINO.** – *Istituzione del parco archeologico di Longola di Poggiomarino (Napoli)*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 918, 1008, 1873 e 2554, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 411, 1236 e 1798 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 411, 1236 e 1798, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 918, 1008, 1873 e 2554 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 411, 1236 e 1798 – nella seduta del 27 gennaio 2004, nel

corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, era stata svolta la relazione introduttiva.

La relatrice BIANCONI (*FI*) ricorda anzitutto che l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 411 e 1798, diretti all'istituzione del Parco archeologico di Sentinum, Suasa e Ostra, nonché n. 1236, recante l'istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia e Falerone, è stato avviato oltre un anno fa.

Nel frattempo, rileva che sono state portate all'attenzione della Commissione altre iniziative legislative finalizzate ad istituire Parchi archeologici in altre aree del Paese, che potrebbe a suo avviso essere opportuno abbinare ai disegni di legge ricordati, onde individuare – per esigenze di coerenza dell'intervento normativo – una disciplina uniforme.

Fra queste, segnala anzitutto il disegno di legge n. 918, recante istituzione del Parco archeologico del Tuscolo, d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri, che è stato fatto proprio dal Gruppo della Margherita, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, lo scorso 9 marzo, sicché la Commissione è tenuta ad avviarne l'esame sollecitamente.

Passando ad illustrarne il contenuto, esso è volto a tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico del Tuscolo, che rappresenta una delle testimonianze principali della civiltà etrusca, così come del resto di quella romana. Quanto ai confini del Parco, essi sono individuati nella cartografia allegata e non rimessi ad apposito decreto ministeriale (come invece accade nel disegno di legge n. 1236) ovvero definiti per linee generali nell'articolato (come invece è previsto nei disegni di legge nn. 411 1798). Ella si sofferma poi sul ruolo prioritario svolto dalla XI Comunità montana, la quale è chiamata, da un lato, ad attuare importanti interventi, fra cui quelli relativi al recupero dell'area, agli scavi archeologici, al restauro, nonché all'acquisizione delle aree di proprietà privata e, dall'altro, a provvedere alla gestione del Parco, congiuntamente con i comuni interessati (Frascati, Monte Porzio Catone e Grottaferrata).

Quanto all'onere finanziario, riferito peraltro agli esercizi 2002-2004 (che andranno evidentemente aggiornati), esso è pari a oltre 3 milioni di euro.

Oltre a tale disegno di legge, per affinità di materia, ella osserva che sono stati posti congiuntamente all'ordine del giorno altri disegni di legge, volti ad istituire Parchi analoghi. Fra questi, dà conto anzitutto del disegno di legge n. 1008, di iniziativa dei senatori Sodano ed altri, diretto ad istituire il Parco archeologico di Suessola, città etrusca di sicuro pregio storico e culturale, presso il comune di Acerra. A differenza del richiamato disegno di legge n. 918, l'individuazione delle aree che delimitano il Parco viene in questo caso demandata ad apposito decreto del Ministro per i beni culturali (nel testo erroneamente indicato con la vecchia denominazione «per i beni culturali ed ambientali»). Quanto alla gestione, essa è demandata alla soprintendenza, la quale definisce appositi programmi pluriennali di intervento, di intesa con la regione e gli enti locali, sulla base dei quali essa è autorizzata a stipulare specifici contratti di programma.

Relativamente agli oneri finanziari, pari ad oltre 10 milioni di euro, essi – anche in questo caso - sono riferiti ad esercizi finanziari ormai conclusi e pertanto dovranno essere aggiornati.

Passando a considerare il disegno di legge n. 1873, di iniziativa dei senatori Sodano e Malabarba, recante interventi per l'istituzione del Parco archeologico e monumentale del territorio ostiense, la relatrice osserva anzitutto che esso concerne l'importante area archeologica dei porti degli imperatori Claudio e Traiano, nonché dell'antica città portuale di *Portus*.

In analogia a quanto stabilito nel disegno di legge n. 1008, anche in detto provvedimento, da un lato, l'individuazione dei confini del Parco è rimessa ad apposito decreto ministeriale e, dall'altro, la relativa gestione è demandata alla soprintendenza archeologica competente, alla quale è riconosciuta autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.

A differenza delle altre iniziative legislative in esame, che prevedono oneri biennali (disegno di legge n. 411) o triennali (tutti gli altri provvedimenti ad eccezione del disegno di legge n. 2554), il finanziamento degli interventi per la realizzazione del Parco viene coperto con un contributo straordinario, pari a 50 milioni di euro, attribuito direttamente alla sovrintendenza, anche al fine di dare attuazione alle finalità generali recate dalla legge n. 396 del 1990 (interventi per Roma, capitale della Repubblica).

Infine, la relatrice illustra il disegno di legge n. 2554, di iniziativa del senatore Iervolino, volto ad istituire il Parco archeologico di Poggio Marino (in provincia di Napoli), allo scopo di valorizzare il villaggio preistorico rinvenuto durante i lavori per la costruzione del depuratore del Medio Sarno nell'autunno del 2001 e risalente al periodo compreso fra il XV e il VI secolo avanti Cristo.

Anche l'iniziativa legislativa in esame demanda ad apposito decreto ministeriale la delimitazione dei confini del Parco, nonché l'individuazione del sito sul quale procedere alla realizzazione del relativo museo.

Riguardo alla definizione e all'attuazione degli interventi, esse sono attribuite ad un'apposita commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero e composta altresì da un rappresentante della soprintendenza archeologica competente, da un rappresentante del comune di Poggio Marino, da un rappresentante della provincia di Napoli, nonché da un rappresentante della regione Campania.

Quanto all'onere finanziario, pari a 3 milioni di euro (a decorrere dal 2004), esso ha natura continuativa a differenza di quanto avviene negli altri disegni di legge in titolo.

In conclusione, atteso che le iniziative legislative testè illustrate presentano significative analogie contenutistiche, la relatrice propone che il loro esame prosegua congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 411, 1236 e 1798.

In considerazione dell'opportunità di ricondurre ad uniformità la disciplina per l'istituzione e la successiva gestione dei Parchi, la relatrice propone altresì che le sia conferito un mandato a redigere un testo unificato delle abbinata iniziative legislative. Segnala peraltro che, una volta

definito il testo, occorrerà porre mano alla relativa copertura finanziaria ed in tal senso sollecita sin d'ora l'impegno di tutte le forze politiche onde riuscire ad individuare idonee risorse.

La Commissione conviene su entrambe le proposte della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ASCIUTTI (*FI*) riferisce sull'atto in titolo, in luogo del relatore designato senatore Barelli, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni, rilevando anzitutto che il provvedimento è volto ad unificare in un solo strumento tutta la normativa sulla nautica da diporto, con conseguente abrogazione delle corrispondenti norme attualmente vigenti contenute in leggi e regolamenti di settore.

L'atto, prosegue il Presidente relatore, è correttamente assegnato nel merito alla Commissione lavori pubblici e rileva, ai fini del parere della Commissione istruzione, solo con riferimento all'articolo 32, in materia di manifestazioni sportive, che inquadra in modo più corretto il rapporto tra Lega navale italiana e la Federazione italiana vela (FIV). Esso chiarisce infatti che la Lega navale, non essendo federazione sportiva, può indire manifestazioni sportive soltanto nell'ambito della FIV, ponendosi in linea di continuità con il regolamento di sicurezza n. 478 del 1999.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 32 prevede che in occasione di manifestazioni sportive organizzate da federazioni nazionali le imbarcazioni da diporto possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

Il successivo comma 2 estende tale deroga alle imbarcazioni che partecipino ad allenamenti, ovvero a manifestazioni diportistiche organizzate dalla Lega navale.

Il Presidente relatore ricorda tuttavia che anche la FIV può organizzare manifestazioni diportistiche. Tale fattispecie non ricadrebbe tuttavia né nella previsione del comma 1 (che disciplina le manifestazioni sportive organizzate dalle federazioni) né nella previsione del comma 2 (che disciplina le manifestazioni diportistiche organizzate dalla Lega navale).

Propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sull'atto in titolo, invitando tuttavia la Commissione di merito ad integrare il comma 1 con la previsione delle manifestazioni diportistiche organizzate dalle federazioni. In particolare, suggerisce di aggiungere dopo le parole «In occasioni di manifestazioni sportive» le seguenti «o diportistiche».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su proposta del presidente ASCIUTTI, la Commissione conviene di chiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto n. 460, recante la Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti del Ministero per i beni culturali per il 2005.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

**439<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE***(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto**

(Esame e rinvio)

Il relatore MENARDI (AN) illustra il disegno di legge in titolo sottolineando che esso si inserisce nell'ambito delle iniziative di carattere legislativo volte allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture del Paese, realizzate attraverso un maggior coinvolgimento degli operatori privati, con particolare riferimento al reperimento delle risorse finanziarie. Il progetto di riforma della finanza di progetto si pone infatti in linea di continuità rispetto alla legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo, e alla legge n. 166 del 2002. Tra le principali motivazioni alla base della iniziativa legislativa, c'è la considerazione che la moderna infrastrutturazione del territorio passa anche attraverso innumerevoli opere locali che non sempre può essere soddisfatta dall'apporto di risorse finanziarie pubbliche. In tale contesto assumono particolare rilevanza forme di *partnership* tra il settore pubblico e quello privato, quale ad esempio la finanza di progetto, che permettono di reperire le risorse finanziarie utili alla realizzazione e gestione di opere di interesse collettivo. La crescente diffusione dell'istituto richiede però un intervento organico che semplifichi le norme che lo disciplinano e risolva talune problematiche aperte, come ad esempio quella relativa al diritto di prelazione del promotore in assenza della previsione esplicita di tale diritto nel bando di gara. In particolare, il disegno di legge riscrive in forma più organica gli articoli della legge n. 109 del

1994 – cosiddetta legge Merloni – relativi alla figura del promotore (articolo 37-*bis*), alla valutazione della proposta (articolo 37-*ter*) e alle modalità di svolgimento della gara per l'affidamento (articolo 37-*quater*), lasciando invariati i successivi articoli relativi alle società di progetto, all'emissione di obbligazioni da parte di queste ultime, alla risoluzione del rapporto di concessione, alle ipotesi di subentro nella concessione al posto del concessionario e al privilegio sui crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici. Il disegno di legge introduce, nella parte in cui innova l'attuale disciplina, aspetti di particolare rilievo, imponendo un chiaro obbligo di pubblicità per tutti i programmi di opere pubbliche, con una precisa individuazione dei contenuti dell'avviso, e consentendo la presentazione di proposte per i lavori necessari all'adempimento di obblighi di legge, anche nel caso in cui le amministrazioni abbiano ommesso di programmarli. Il disegno di legge introduce poi nella legislazione italiana il contratto di Partenariato Pubblico Privato, con il quale un soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto privato una concessione o stipula un altro contratto che comunque comporta la partecipazione dello stesso al finanziamento nonché alla gestione tecnica o economica dell'opera eseguita. Innova inoltre il contenuto della proposta del promotore regolando il contenuto dell'asseverazione da parte dell'istituto di credito e prevedendo una garanzia di buona esecuzione dell'opera. Sono poi chiariti i criteri di valutazione delle proposte dei promotori, con la previsione dell'obbligo per i committenti di provvedere alla valutazione entro un tempo predeterminato, oltre il quale è dovuto al promotore un indennizzo per le spese inutilmente sostenute; la procedura concorsuale è inoltre semplificata: ove non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo. Nel caso di mancato avviso al pubblico non è riconosciuto il diritto di prelazione. È tuttavia consentito allo stesso promotore di ovviare all'inerzia del committente, pubblicando a sue spese l'avviso relativo alla previsione di tale diritto. Viene poi esteso al promotore il regime di contenzioso previsto dalla legge obiettivo, secondo il quale i contratti stipulati non possono essere annullati. È previsto inoltre un sistema che agevola il pagamento dei debiti verso il concessionario, consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe ed introiti tributari per l'opera realizzata, e stabilendo la possibilità di avvalersi, per finanziare il contratto, di una congrua quota del valore residuo dell'opera restituita. La procedura di finanza di progetto è infine estesa alle concessioni di servizi e alle concessioni miste. Il provvedimento si compone di tre capi: il Capo I ridefinisce la procedura relativa alla finanza di progetto, il Capo II verte sulle modalità di finanziamento delle società di progetto ed il Capo III detta le disposizioni finali relative all'efficacia della nuova normativa ed al rapporto con quella attualmente vigente. L'articolo 1 individua le finalità del disegno di legge in esame che mira ad agevolare l'iniziativa privata per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche, a mezzo di concessione o altra forma di partenariato pubblico-privato e ad assicurare la tutela della concorrenza. L'articolo 2 disciplina la programmazione dei lavori pubblici e

le relative forme di pubblicità. L'avviso deve riportare gli elementi indicati al comma 2, tra cui si segnala in particolare la facoltà del promotore di avvalersi del diritto di prelazione. L'articolo 3 verte sulle modalità di presentazione della proposta, dettando una disciplina particolare in merito all'asseverazione del piano finanziario. Il piano economico-finanziario del progetto può essere asseverato da un istituto di credito, da una società di servizi costituita da un istituto di credito ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione contabile. L'asseverazione attesta che il piano economico-finanziario è correttamente redatto, sulla scorta dei dati di base, con particolare riferimento al costo delle opere e della gestione ed ai ricavi della gestione dichiarati dal promotore e non soggetti al controllo dell'asseverante; attesta altresì che, sulla base delle condizioni del mercato al momento della presentazione della proposta e subordinatamente al riscontro dei dati di base, l'iniziativa proposta è idonea ad acquisire i necessari finanziamenti. L'articolo 4 disciplina l'esame della proposta da parte del soggetto aggiudicatore, prevedendo che i soggetti aggiudicatori dialoghino con i promotori, assicurando la parità di trattamento degli stessi e chiedendo, se necessario, l'integrazione o l'adeguamento delle proposte presentate. Le proposte ritenute di pubblico interesse sono adottate dai soggetti aggiudicatori, previo eventuale esame comparativo fra tutte le proposte presentate tempestivamente per lo stesso lavoro. Il promotore prescelto deve prestare, nel termine assegnato, oltre alla normale cauzione, una cauzione supplementare calcolata sul costo di realizzazione dell'opera. Il rigetto o l'adozione della proposta deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta stessa. Ove il soggetto aggiudicatore ritardi la pronuncia oltre tale termine sono dovuti al promotore gli interessi legali sulle spese sostenute per la presentazione della proposta. L'articolo 5 indica le modalità operative per l'espletamento delle gare di aggiudicazione prevedendo che, se non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo. Nel caso in cui sia stata presentata una offerta economicamente più vantaggiosa, il promotore può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del soggetto aggiudicatore, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. Nel caso di mancata pubblicazione dell'avviso di prelazione, il promotore non può avvalersene, salvo che, entro trenta giorni dalla presentazione della propria proposta, non provveda a pubblicare apposito avviso con il quale è comunicata la presentazione della propria proposta e la volontà di disporre della facoltà di prelazione. In tema di contenzioso, l'articolo 6 prevede che nei giudizi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa che riguardano interventi oggetto della proposta di un promotore si applica la disposizione in materia processuale prevista dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002, secondo cui la sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione delle prestazioni relativa alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equiva-



lente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica. L'articolo 7 detta poi disposizioni applicabili ai contratti di concessione ed agli altri contratti di Partenariato Pubblico Privato. Di particolare interesse è il comma 2 che prevede che i soggetti aggiudicatori non possano destinare ad altre finalità i proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito se non è prioritariamente liquidato il debito verso il concessionario o affidatario di contratto di Partenariato Pubblico Privato. In favore di questi ultimi sono ammesse la delegazione di pagamento e la cessione dei proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata o dal servizio gestito. L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione del finanziamento della società di progetto prevedendo che le disposizioni del Capo II si applichino alle società di progetto, concessionarie o affidatarie di altro contratto di Partenariato Pubblico Privato o contraenti generali. L'articolo 9 – in materia di cessione dei crediti in garanzia – stabilisce che tutti i crediti della società di progetto, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore ed altre pubbliche amministrazioni, possano essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o ad altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili. L'articolo 10 prevede che i crediti dei soggetti che finanziano una società di progetto abbiano un privilegio generale su tutti i beni mobili, materiali e immateriali, presenti e futuri, anche a consistenza variabile, e sui crediti della società presenti e futuri. L'articolo 11 prevede deroghe agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, in materia di riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui il capitale di una società di progetto sia diminuito di oltre un terzo per perdite, gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'assemblea solo allorché non sia stato rispettato il piano economico-finanziario. L'articolo 12 dispone infine sull'efficacia delle norme del disegno di legge, prevedendo che l'articolo 2 si applichi ai programmi approvati dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge. Le altre disposizioni del Capo I si applicano invece alle proposte presentate dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge. Agli stessi programmi e proposte non si applicano gli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del Capo II si applicano ai finanziamenti convenuti dopo la data di entrata in vigore della norma in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**440<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

**299<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Scarpa Bonazza Buora.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)**

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione generale.

Interviene la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) osservando preliminarmente che le recenti tendenze manifestate dal sistema Paese in termini di competitività, ed in particolare il rilevante declino della quota nazionale nel complesso dell'*export* mondiale (passato dal 5,5 per cento al 4,2 per cento) hanno reso oltremodo necessario un intervento per promuovere la capacità delle imprese nazionali di competere sui mercati, ponendo inoltre in evidenza il forte ritardo manifestato dalle imprese italiane sotto il profilo dell'innovazione tecnologica.

I medesimi aspetti problematici – prosegue la senatrice De Petris – sono presenti anche nel comparto primario: anche in tale settore nel 2004 si è registrato un forte aumento nel disavanzo commerciale, al quale va inoltre aggiunto il fenomeno del progressivo declino dei prezzi all'origine dei prodotti alimentari, ed in particolare dei cereali e dei vini.

A suo avviso il decreto-legge in esame contiene misure di per sé condivisibili ma di gran lunga insufficienti a svolgere il ruolo propulsivo at-

teso e più volte annunciato dal Governo. Ritiene infatti che le disposizioni previste in ordine al regime IVA in agricoltura non possano considerarsi ancora definitive, atteso che i meccanismi di copertura attraverso la rimodulazione delle accise dovrebbero consentire la stabilizzazione dell'IVA agricola soltanto per il 2006, determinando pertanto la necessità di ulteriori interventi in futuro. Ritiene inoltre che l'aumento delle accise non sia in grado di coprire integralmente le modifiche introdotte al regime di imposta.

Fa inoltre osservare che le risorse previste al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge in esame, sono di fatto sottratte al settore agricolo, mentre i contratti di distretto, che a suo avviso costituiscono unicamente una riformulazione dei contratti di filiera già previsti nella legge finanziaria, non sono accompagnati da adeguati finanziamenti, che costituirebbero l'unico elemento in grado di attribuire un ruolo effettivamente trainante a tale tipologia contrattuale.

Esprime forti perplessità riguardo alla prevista soppressione del Fondo interbancario di garanzia ed alla contestuale attribuzione all'ISMEA della possibilità di concedere controgaranzie agli istituti bancari, sottolineando come l'ISMEA si configuri ormai sempre di più come il vero centro di gestione del credito in agricoltura, peraltro senza che su di esso sussistano adeguate forme di controllo.

Lamenta poi la soppressione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico in agricoltura, esprimendo ulteriori perplessità sull'attribuzione di ingenti risorse finanziarie alla società Buonitalia, sulla cui attività occorrerebbe fortemente, a suo avviso, è opportuno acquisire maggiori chiarimenti.

Per tali ragioni ritiene insufficienti le disposizioni per il comparto primario previste nel decreto-legge in esame, considerato, fra l'altro, che la stabilizzazione dell'IVA agricola non cambia il quadro di riferimento complessivo per le imprese, posto che con tali misure viene semplicemente stabilizzato un regime di fatto già applicato. Fa inoltre osservare che nel decreto-legge si provvede unicamente alla redistribuzione di somme già stanziare, senza approntare nuove risorse, con l'ulteriore effetto negativo di compromettere la trasparenza della spesa agricola nazionale.

Al riguardo, ricorda che la sua parte politica aveva da lungo tempo richiesto provvedimenti di carattere strutturale per promuovere il rilancio del comparto primario, come la concessione di agevolazioni fiscali per fronteggiare gli oneri di certificazione sostenuti dalle imprese operanti nel settore dei prodotti di qualità. Anche in relazione all'attuale crisi in cui versa il settore ortofrutta – prosegue la senatrice De Petris – sarebbe stato opportuno adottare interventi per consentire un rapido adeguamento della logistica, oltre a prevedere misure di promozione della produzione nel mercato interno ed internazionale, nonché adeguati strumenti per garantire un maggiore equilibrio nel rapporto fra la produzione e la grande distribuzione, ormai pacificamente considerato uno dei problemi dell'eccessiva divaricazione dei prezzi nelle varie fasi della filiera produttiva.

Ritiene pertanto che senza un intervento efficace sui meccanismi di formazione dei prezzi, le misure previste nel decreto-legge in esame per rilanciare la competitività potrebbero rivelarsi inutili. Ciò è tanto più grave ove si consideri che l'attuale momento di crisi coincide proprio con la recente introduzione della riforma della PAC, e in particolare con l'avvio della politica del disaccoppiamento. Per tali ragioni, auspica l'introduzione di numerosi correttivi e miglioramenti al decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare, in prima lettura al Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(31) MARINI.** – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

**(3178) STANISCI.** – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

**(3303) BONGIORNO ed altri.** – *Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che alle ore 13 di oggi, mercoledì 23 marzo, scade il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato per i disegni di legge nn. 31, 3178 e 3303 in materia dei prezzi dei prodotti agroalimentari (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 marzo scorso), che è stato adottato quale testo base dalla Commissione.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato.

Il relatore BONGIORNO (*AN*) conviene sull'esigenza di un breve differimento del termine, anche alla luce dell'esigenza di tenere conto di possibili sovrapposizioni fra il testo unificato già adottato e lo schema di decreto legislativo n. 457, in materia di regolazione dei mercati, nella sua ultima formulazione.

Su proposta del presidente RONCONI, la Commissione conviene di posporre il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di mercoledì 6 aprile 2005.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

142<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3186)** *Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*: parere di nulla osta su emendamenti e subemendamenti;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3169)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002*: parere favorevole.



